

UNIONE DEI COMUNI COSTA ALESINA
COMUNI TUSA- MOTTA D'AFFERMO- CASTEL DI LUCIO - PETTINEO

Via Alesina 36- 98079- Tusa

C.F. 95016020836

P.I 03051480832

Determinazione Presidenziale n. 09 del 24/10/23

Oggetto: Conferimento incarico di Responsabile Area Economica Finanziaria in posizione organizzativa, con attribuzione dirigenziale ai sensi dell'art. 51 comma 3 della L. n. 142/1990, recepita con LR. N. 48/91.

IL PRESIDENTE

PREMESSO :

-che in data 4.9.2008 con atto Rep. n. 87 è stata costituita tra i Comuni di Tusa e Motta D'Affermo l'Unione dei Comuni denominata "UNIONE COSTA ALESINA" con sede presso il Comune di Tusa, comune capofila;

-che con delibera dell'Assemblea n. 1 del 11/10/2021 è stato approvato l'ampliamento dell'Unione "Costa Alesina" alla partecipazione dei Comuni di Pettineo e Castel di Lucio;

-che con deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 12.5.2009, resa immediatamente esecutiva, sono stati individuati i criteri generali di organizzazione degli uffici e servizi dell'Unione Costa Alesina, ai sensi dell'art. 2bis della L. n. 142/90;

-che è stata prevista l'articolazione della struttura organizzativa in Aree funzionali nel numero massimo di tre e l'articolazione della struttura operativa in servizi;

VISTO l'art. 29 comma 4 del vigente Statuto il quale dispone che l'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli Comuni aderenti;

Dato atto che le funzioni di Presidente dell'Unione, alla data odierna, sono ricoperte dal Sindaco pro-tempore del Comune di Tusa;

VISTI:

- l'art. 50, comma 10 del D.lgs n. 267/2000 laddove si stabilisce che il Sindaco/Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabili dall'articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- l'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 a tenore del quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche."
- gli artt. 13, 14 e 15 del nuovo CCNL 16.11.2022 Comparto Enti Locali in ordine alle aree di posizioni organizzative, ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, nonché il relativo trattamento economico;

RICHIAMATE le disposizioni sull'ordinamento professionale del personale non dirigenziale del comparto "Regioni-Autonomie Locali" di cui al CCNL 31.3.1999 che all'art. 3, comma 1, ha introdotto, per il personale di categoria D, la c.d. "area delle Posizioni Organizzative" (P.O.), disciplinate dagli articoli 8 e seguenti;

VISTO, in particolare:

- l'art. 8, comma 1, lett. a), ai sensi del quale "gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa”;

- l'art. 11 che detta specifiche disposizioni per i Comuni di minori dimensioni demografiche, in forza del quale i comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all'art. 51, comma 3-bis, L. 142/1990, aggiunto dall'art. 6 della Legge 15.5.1997 n. 127, nel testo integrato dall'art. 2, comma 13, L. 16 giugno 1998 n. 191 (ora art. 109 D. Lgs. 267/2000) e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli articoli 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema autonomamente definito e adottato;

- il comma 3 del predetto art. 11 il quale consente che, nei Comuni privi di posizioni di categoria D, gli incarichi di cui all'art. 8 e segg. possano applicarsi, tra l'altro, ai dipendenti classificati nella categoria C;

VISTO il successivo art. 15 del CCNL 22.1.2004 che ha definitivamente chiarito, superando il precedente sistema di dicotomia tra l'affidamento delle funzioni dirigenziali e l'incarico nell'area delle posizioni organizzative, che i responsabili delle strutture apicali negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e segg. CCNL 31.3.1999;

RITENUTO, pertanto, con riguardo al contenuto dell'incarico e sotto il profilo dei risultati attesi, individuare la dipendente Rag. Alfieri Antonietta, avente **la categoria C**, quale soggetto cui conferire le funzioni dirigenziali dell'Area Economica Finanziaria, ai fini dell'attuazione dei compiti e l'esercizio delle funzioni previsti dalle vigenti disposizioni, titolare di un contratto a tempo indeterminato a tempo pieno presso il Comune di Tusa, per n.3 ore settimanali, dalla data di sottoscrizione della presente fino al 31.12.2024;

PRESO ATTO dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Tusa con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 18.10.2023, alla dipendente Antonietta Alfieri per lo svolgimento di attività lavorativa extra istituzionale in seno all'Unione dei Comuni "Costa Alesina" dal 20.10.2023 al 31.12.2024;

ACCLARATO che la missione del Responsabile di direzione di struttura apicale deve essere orientata, in particolare, ad assicurare il coordinamento, l'attuazione e la vigilanza in ordine al compiuto esercizio di ogni funzione, attività, servizio derivante da disposizioni legislative (comunitarie, nazionali, regionali), statutarie e regolamentari e da progetti, piani, programmi, obiettivi e priorità definiti dagli organi di governo dell'Ente, ascritte alla competenza dell'Area e dei Servizi in esso incardinati, con: esercizio delle funzioni con prerogative e poteri direttivi e decisionali, da condurre nell'osservanza e nei limiti delle disposizioni di legge e delle direttive fissati da atti amministrativi ovvero dalla Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, con sottoposizione al controllo politico-amministrativo di questi e al sindacato del Nucleo di Valutazione; esplicazione di ogni altra incombenza utile, opportuna o necessaria per l'efficiente e efficace conduzione, organizzazione e coordinamento del lavoro proprio e di quello dei collaboratori assegnati, in funzione prioritariamente del soddisfacimento degli interessi generali della comunità locale; assolvimento di ogni ulteriore compito connesso alle funzioni direzionali attribuite, con riguardo all'intero compendio delle attività devolute all'Area per il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione ed assegnati, in funzione dell'attuazione delle azioni di governo desumibili dalle linee programmatiche, negli atti di programmazione e di relativa attuazione;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 25 secondo cui "la professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici”;

RITENUTO, con riguardo al contenuto dell'incarico e sotto il profilo dei risultati attesi, che la rag. Alfieri Antonietta, possa essere incaricata Responsabile dell'Area Economica Finanziaria in posizione organizzativa, in ragione dei requisiti posseduti, fino al 31.12.2024;

TENUTO CONTO delle disposizioni emanate con decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso

gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con particolare riferimento all'art. 20, il cui comma 1 stabilisce che: "*All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto*" mentre al comma 4 prevede che: "*La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico*";

ACCLARATO l'obbligo in capo al Responsabile di Area di produrre, altresì, all'atto dell'incarico, la dichiarazione prevista dal comma 2 del citato art. 20 attestante la non sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal medesimo D. Lgs. n. 39 del 2013, fatta salva la tempestiva comunicazione di ogni variazione del contenuto della stessa;

EVIDENZIATO che entrambe le dichiarazioni di cui sopra sono soggette all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'Ente conferente l'incarico, a mente del successivo comma 3;

SOTTOLINEATO che la presentazione di dichiarazioni non veritiere, accertata dall'Amministrazione, è sanzionata, ferma restando ogni altra responsabilità, con l'inconferibilità di uguale o diverso incarico per un periodo di cinque anni, giusta il disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 20;

DATO ATTO che sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali negli enti locali cui, per espressa statuizione dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013, è assimilato il conferimento di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, vigila il Segretario comunale, nella veste di Responsabile anticorruzione, anche tramite le disposizioni del piano anticorruzione adottato dall'Ente, contestando all'interessato l'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconferibilità o incompatibilità. Detto Responsabile segnala le possibili violazioni all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante anticoncorrenza e alla Corte dei Conti (art. 15 D. Lgs. cit.);

DATO ATTO che gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 39/2013 sono nulli e che l'atto di accertamento della violazione è pubblicato sul sito istituzionale;

RAMMENTATO il dovere/obbligo di segnalazione di ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, disposto dalla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, il cui art. 1, comma 41, nell'introdurre l'art. 6-bis alla legge n. 241/1990, così dispone: "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*";

SOTTOLINEATI, altresì, gli obblighi di cui al Codice di comportamento emanato, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in vigore dal 19 giugno 2013, con particolare riferimento all'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti", applicabile per espressa previsione del comma 1 ai funzionari responsabili di P.O. negli enti privi di dirigenza, sui quali incombe l'onere (comma 3) prima di assumere le funzioni, di:

- comunicare all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge;
- dichiarare se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio;
- fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge;

EVIDENZIATO che l'onere per la corresponsione della retribuzione di posizione è a carico del bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del citato CCNL 31.3.1999;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 che stabilisce che l'incarico ex art. 1, comma 557, L. 311/04 è da considerarsi fonte normativa speciale rispetto alla sopravvenuta disciplina generale di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, che si rivolge a tutte le amministrazioni e che è attuabile solo in presenza di "esigenze temporanee ed eccezionali" (presupposto mancante nel comma 557) e per una durata disciplinata dal D.lgs. n. 368/2001 (a fronte di un utilizzo *sine die* nell'altra norma);

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato ha precisato che deve essere rispettato il D.Leg.vo n. 66/2003 in merito all'orario di lavoro che non può superare, compreso lo straordinario, le 48 ore settimanali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 8.6.90, n.142 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella Regione Sicilia;

VISTA la L.R.26.8.92 n.7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 15.5.97 n.127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella Regione Sicilia;

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.30/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 31.3.2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 27/10/2009, n.150 e s.m.i.;

VISTI gli artt.8 e successivi del C.C.N.L. 31/03/1999 del Comparto Regioni Autonomie locali;

VISTO l'art. 15 del C.C.N.L. 22/01/2004 del Comparto Regioni Autonomie locali;

DETERMINA

- 1) Di nominare la rag. Alfieri Antonietta, dipendente di ruolo del Comune di Tusa, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale "Istruttore", Responsabile dell'Area Economica Finanziaria Contabile di questa Unione dei Comuni, dando atto che il conferimento dell'incarico comporta de iure:
 - a) l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui al comma 3 dell'art. 51 della Legge 8.6.1990, n.142 e successive modifiche, come recepito dell'art.1 comma 1, lettera h), della L.R.11.12.91, n. 48, nonché dei compiti di cui all'art. 11 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi, con i poteri e le prerogative conferiti dalle disposizioni di legge e di regolamento, compresa ogni funzione di natura organizzativa e gestionale che non sia conferita ad altri soggetti per espressa previsione legislativa, regolamentare o di altro provvedimento amministrativo, ivi inclusa la gestione, con i poteri del privato datore di lavoro, del personale assegnato;
 - b) la titolarità della posizione organizzativa ex art. 8, comma 1, lett. a), CCNL 31.3.1999 di direzione di struttura, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
- 2) Il presente incarico, decorrente dal 20.10.2023 per tre ore settimanali, ha durata fino al 31.12.2024, fatte salve le ipotesi di revoca di cui all'art. 9 del CCNL 31.3.1999. Alla detta scadenza l'incarico è automaticamente prorogato, nei termini di legge, fino a quando non interverrà la nuova nomina;
- 3) Corrispondere al predetto il trattamento economico calcolato su quello in godimento, compreso la retribuzione di posizione, proporzionato all'impegno orario;
- 4) Di dare atto che l'efficacia dell'incarico è subordinata all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della dichiarazione dell'interessata, di cui all'art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 39/2013, attestante l'insussistenza delle cause di inconfiribilità dell'incarico. Detta dichiarazione dovrà essere resa all'atto della notifica del presente atto, unitamente alla dichiarazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità recate dal medesimo D.Lgs. 39/2013;
- 5) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. n. 33, unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente punto 6;

Tusa,



Il Presidente
Avv. Angelo Tudisca

UNIONE COSTA ALESINA
COMUNI DI TUSA -MOTTA D'AFFERMO-CASTEL DI LUCIO-PETTINEO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt 53 e 55 della Legge 142/90, recepiti dalla Legge Regionale n. 48/91 ,codice intervento 1.01.01.01.002 Bil. 2023

Tusa 20/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Antonietta Alfieri



Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal _____ e così per giorni. 15 consecutivi.

Inoltre, viene trasmessa ai Comuni aderenti per la pubblicazione ai rispettivi albi.

Registro pubblicazione n° _____;

Tusa _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO